

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1543-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE GATTO Eugenio)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIVIANI e COPPOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1974

---

Riforma del sistema elettorale  
per il Consiglio superiore della magistratura

---

Comunicata alla Presidenza il 24 marzo 1975

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione è stato presentato al Senato dai senatori Viviani e Coppola per modificare la composizione del Consiglio superiore della magistratura e il relativo sistema elettorale.

La opportunità di tale modificazione era ed è molto sentita ed ha dato luogo alla presentazione di proposte di legge nella precedente legislatura (Bosco ed altri n. 3025; Cacciatore ed altri n. 3693 — decadute per l'anticipato scioglimento delle Camere) ed in questa (Riccio Stefano n. 333 del 27 giugno 1972; Spagnoli ed altri n. 3024 del 6 giugno 1974).

Durante la discussione, ampia ed approfondita, avvenuta in Commissione, colleghi autorevoli hanno sollevato la esigenza di un riesame globale ed approfondito della legislazione e della situazione (compiti, rapporti con i poteri dello Stato, strumenti, *status* dei magistrati, eccetera) del Consiglio superiore della magistratura; la stessa esigenza a sua volta è stata sollevata nel completo ed interessantissimo parere sul disegno di legge n. 1543, contenuto nel *Notiziario del Consiglio superiore della Magistratura* del 15 febbraio 1975, n. 2, che ha trattato con ampiezza e profondità tutte le questioni che interessano l'autonomia, i rapporti col Ministro di grazia e giustizia ed il Parlamento, i poteri, gli strumenti necessari per il buon svolgimento dei suoi compiti eccetera: la Commissione ha discusso con responsabilità e passione se prendere in esame o meno tutti gli altri importantissimi argomenti riguardanti il buon funzionamento ed il rispetto dei principi regolanti il Consiglio superiore della magistratura, ma, pur essendo convinzione comune che le questioni sollevate esistono e che hanno sostanziale importanza e che il loro esame acquista di giorno in giorno sempre più carattere d'urgenza, ha ritenuto di limitare l'ambito del disegno di legge n. 1543 alle questioni in esso sollevate, nella fondata opinione che altrimenti si sarebbe dovuto ritardare notevolmente l'approvazione del disegno in esame, che af-

fronta invece una situazione che non appare rinviabile: anche in queste materie vale l'antica saggezza: chi troppo vuole nulla stringe!

Quale sostanzialmente il contenuto del disegno di legge in esame? È molto semplice: a parte qualche altra norma, il provvedimento tende:

a) ad aumentare il numero dei componenti del Consiglio. L'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, stabilisce che il Consiglio superiore sia presieduto dal Presidente della Repubblica e composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa, da 14 componenti eletti dai magistrati ordinari e da 7 componenti eletti dal Parlamento. L'articolo 1 del disegno di legge al vostro esame, fermi tenendo i componenti di diritto del Consiglio, porta a 20 il numero dei componenti eletti dai magistrati ordinari ed a 10 i componenti eletti dal Parlamento;

b) ad introdurre il sistema proporzionale attraverso il metodo di Handt ad unico scrutinio, nella elezione dei componenti tra i magistrati ordinari. Il Consiglio superiore della magistratura, nel suo parere non si è pronunciato favorevolmente all'aumento del numero dei membri del Consiglio, sostenendo che anche nell'attuale sua consistenza numerica il Consiglio ha potuto far fronte a mole assai notevole di lavoro qualificato e delicato, che ha anche statisticamente indicato, ed esponendo la preoccupazione che un Consiglio più numeroso possa ridurre, per l'aumentare delle discussioni, anziché accrescere, la efficienza del Consiglio stesso.

La decisione della Commissione, che è stata nel senso di accettare la proposta di un maggior numero di membri nel Consiglio, non può nè deve in alcun modo essere interpretata come critica alla efficienza ed al funzionamento del Consiglio nella sua attuale composizione: essa fu dettata da considerazioni ed esigenze del tutto diverse, e nel pieno riconoscimento della lodevole attività finora svolta dal Consiglio.

Il maggior numero dei componenti vuole riconoscere l'aggravamento dei compiti del

Consiglio sia per l'intervenuto aumento delle piante organiche dei magistrati, sia per la istituzione di nuovi sistemi per la nomina ad aggiunto giudiziario, a magistrato d'appello e a magistrato di cassazione e la conseguente possibilità di costituire un maggior numero di commissioni referenti, ma soprattutto vuole assicurare una rappresentanza numerica delle categorie dei magistrati in seno al consiglio più rispondente all'effettiva consistenza numerica delle categorie stesse, nessuna delle quali, come ben si legge nella relazione fatta dai presentatori del disegno di legge « può considerarsi preminente rispetto alle altre, distinguendosi i magistrati per dettato costituzionale, solo per la diversità delle funzioni esercitate »: esso inoltre potrà costituire un contributo sensibile all'apporto nel Consiglio delle istanze apprezzabili che vi possono essere nell'ambito della magistratura.

L'aumento del numero è inoltre premessa indispensabile per aumentare quella vigilanza sulla giustizia, che è destinata a divenire attività notevole ed importante del Consiglio superiore.

Più gravi ancora le ragioni che hanno determinato l'introduzione del sistema proporzionale.

Con l'attuale sistema maggioritario può darsi che una maggioranza relativa — per pochi voti in più — possa attribuirsi tutti i seggi del Consiglio riservati ai componenti da eleggersi fra i magistrati e quindi possa in pratica costituire maggioranza assoluta del Consiglio, rendendo praticamente vana la presenza di tutti gli altri componenti, compreso il Presidente della Repubblica; tale sistema inoltre non solo non è rispondente a criteri di praticata democrazia, ma tende ad esasperare le divisioni e le lotte fra le correnti interne della magistratura, come bene si è osservato nella relazione al disegno di legge.

È chiaro che un Consiglio del genere non risponderebbe agli scopi per cui venne concepito (luogo di misura di tutte le dialettiche sviluppatasi all'interno della magistratura e delle posizioni ideologiche espresse dai componenti eletti dal Parlamento), ma si ridurrebbe ad essere un organo cor-

porativo, espressione più di una casta, che non dei fermenti e della vita che animano i titolari di una delle più delicate e responsabili funzioni dello Stato.

Sono state queste le ragioni ideali, assieme alla volontà politica di evitare le gravi distorsioni lamentate, che hanno indotto ad adottare il sistema proporzionale con il metodo di Handt, ad unico scrutinio, anziché con il sistema del triplice scrutinio che era stato proposto in altro disegno di legge (del deputato Riccio) e consigliato nello stesso autorevolissimo parere del Consiglio superiore della magistratura, in quanto il triplice scrutinio avrebbe aumentato il premio di maggioranza, specie se collegato all'aumento del *quorum* dal 6 per cento di voti — che tanti la proposta al vostro esame ne richiede perchè una lista possa essere ammessa alla ripartizione dei seggi — al 10 per cento, così come era pure stato proposto.

Dopo attento esame la Commissione, proprio nell'intento di dare, sia pure con la limitazione del citato *quorum* del 6 per cento, a tutte le posizioni di pensiero che esistono nell'ambito della magistratura la possibilità di riflettersi ed esprimersi nel Consiglio superiore, ha ritenuto di tener fermo il sistema come proposto nel disegno al vostro esame.

Devesi ancora notare che i componenti da eleggere tra i magistrati sono stati così proposti (art. 3): 8 fra i magistrati di cassazione (al posto dei 6 della legge del 1958), 4 fra i magistrati di appello (e 4 erano nella legge del 1958); 8 fra i magistrati di tribunale (4 erano nella legge del 1958).

La composizione prevista appare equa tenendo conto del maggior numero di magistrati di cassazione nel prossimo futuro, come conseguenza del nuovo sistema di promozione dei magistrati e della loro minore permanenza nella categoria d'appello.

È infatti prevedibile, che nel futuro i magistrati di cassazione siano almeno quanti i magistrati di tribunale e gli uni e gli altri in numero maggiore dei magistrati d'appello.

Esposti gli scopi fondamentali che ci si propone con il disegno di legge, diamo breve conto di talune decisioni prese dalla Commissione.

È sorta questione, all'articolo 3, se fosse da farsi distinzione fra magistrati che abbiano conseguito la nomina a magistrato d'appello o di cassazione, ma non esercitino le funzioni, e magistrati che esercitano le funzioni: la Commissione, dopo ampia discussione, ritenne di tenere fermo il testo del disegno di legge presentato, giudicandolo aderente alla legge.

Così si ritenne di non aderire alla richiesta di escludere gli uditori senza funzioni, in quanto anche essi fanno parte dell'ordine giudiziario.

La Commissione ritenne pure di non aderire alla riserva a favore di titolari di funzioni direttive, che fra il resto sono rappresentati dai membri di diritto, perchè non rispondente all'ispirazione della legge vigente, che non ha una concezione gerarchica della magistratura.

Del pari la Commissione non ha ritenuto di ridurre il periodo di ineleggibilità dei magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore, ritenendo opportuno tenere ferma la scadenza di un periodo della durata di 2 Consigli, come previsto nel disegno di legge.

Lunga discussione è avvenuta all'articolo 5 nel quale era previsto che le deliberazioni del Consiglio superiore non sono soggette all'impugnazione prevista dal secondo comma dell'articolo 17.

Di tale articolo era stata chiesta la soppressione, sia in Commissione che nel parere del Consiglio superiore.

Pur tenendo conto di tutti i pregevoli argomenti esposti nella relazione del disegno di legge dai loro autori — e dello spirito che lo aveva determinato — (vedi gli argomenti esposti alla lettera c) a pagina 3 di detto documento) la Commissione è venuta nella decisione di sopprimere detto articolo in quanto, come si legge nel parere dato dal Consiglio superiore della magistratura « la proposta normativa sembra decisamente contrastare con gli articoli 24, 11, 113 della Costituzione, non potendo la legge ordinaria

porre limiti alla tutela giurisdizionale a protezione dei diritti o interessi legittimi ».

Quale giudizio politico possiamo dare su questo provvedimento?

Io credo, onorevoli colleghi, che la tecnica abbia certamente una grande importanza, ma credo anche che lo spirito con cui gli uomini affrontano i congegni che la tecnica prepara, possa aver ragione di ogni deficienza o di ogni abile composizione degli stessi.

Noi abbiamo inteso con questo provvedimento ispirarci ai principi che alimentano il nostro credo politico: quelli della democrazia, della partecipazione, della buona volontà degli uomini, delle scintille di progresso e di bene che scaturiscono dalla misura delle idee e delle posizioni diverse: ci siamo preoccupati più di questi principi che dell'uso di un potere, più di una possibilità di giustizia che derivi dall'animo, dalla volontà dal credere degli uomini, che di una giustizia che derivi da una regola o da una disciplina: ancora una volta, ripeto, noi abbiamo creduto negli uomini — e guai se non credessimo negli uomini magistrati! — ma al di là delle persone responsabili che formano questo ordine — abbiamo pensato che una democrazia che non creda negli uomini è un fantasma di libertà e di vita, è una cosa morta che cammina: per questo abbiamo con compiacimento accettato i principi e le norme del disegno di legge: perchè è un passo avanti nella costruzione dell'edificio democratico del nostro Paese e non un passo indietro.

Ho esposto le perplessità che pure il presente disegno di legge ha suscitato: ma vi invito a votarlo: lo so che la vita ha le sue malattie, e che forse noi siamo in un momento di malattia: ma bisogna credere nella vita e negli uomini.

I magistrati meritano la nostra fiducia, ma, al di là della constatazione, per noi, non per loro, una affermazione: guai se non credessimo nei magistrati! La democrazia sarebbe in pericolo perchè non crederemmo nella giustizia.

Eugenio GATTO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

2 ottobre 1974

La Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DE MATTEIS

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEI SENATORI VIVIANI E COPPOLA

## Art. 1.

*(Componenti e sede del Consiglio)*

L'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, numero 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti eletti dai magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma ».

## Art. 2.

*(Validità delle deliberazioni del Consiglio)*

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno ventuno componenti; in ogni caso, è sempre necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati ».

## Art. 3.

*(Componenti eletti dai magistrati)*

L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: otto fra i magistrati di cassazione, quattro fra i magistrati di appello e otto fra i magistrati di tribunale.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Componenti e sede del Consiglio)**Identico.*

## Art. 2.

*(Validità delle deliberazioni del Consiglio)**Identico.*

## Art. 3.

*(Componenti eletti dai magistrati)**Identico.*

(Segue: *Testo dei senatori Viviani e Coppola*)

Agli effetti della presente legge, si intendono per magistrati di cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorchè non esercitino le rispettive funzioni.

Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.

Non sono eleggibili i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore, se non dopo la scadenza di un periodo corrispondente alla durata di due Consigli successivi a quello di cui hanno fatto parte.

Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni ».

Art. 4.

*(Elezione di magistrati componenti il Consiglio superiore)*

Gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificata dalla legge 18 dicembre 1967, numero 1198, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 25. - (*Elezione di componenti magistrati*). — Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere candidati di ogni categoria in numero non superiore a quelli da eleggere.

È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere e di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'articolo 23.

In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato per ogni categoria appartenente allo stesso distretto di Corte di ap-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*(Elezione di magistrati componenti il Consiglio superiore)*

*Identico.*

(Segue: *Testo dei senatori Viviani e Coppola*)

pello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali è richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, in numero superiore alla metà dei candidati da eleggere ».

« Art. 26. - (*Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede*). — La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano.

Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista; controlla altresì che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo dei senatori Viviani e Coppola*)

dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonchè quelli presentati in più di una lista e quelli ineleggibili. Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.

Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della Corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano di essi. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le Corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della Corte di appello.

I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa Corte.

I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma.

Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

Gli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle Corti di appello provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali costituiti presso i tribunali aventi sede nelle sedi di Corte di appello.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo dei senatori Viviani e Coppola*)

Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, decidendo provvisoriamente sulle eventuali contestazioni.

I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalità di cui all'articolo seguente ».

« Art. 27. - (*Assegnazione dei seggi*). — L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad essa attribuiti.

L'assegnazione è fatta dividendo la cifra elettorale di ogni lista progressivamente per 1, per 2, per 3, e così via, e disponendo quindi in unico ordine decrescente progressivo i quozienti così ottenuti da tutte le liste, segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; quindi vengono attribuiti venti seggi, indipendentemente dalle categorie di eleggibili, ai primi venti quozienti della graduatoria così formata.

Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato un numero di voti validi inferiori al 6 per cento del numero dei votanti.

Nell'ambito di ciascuna lista, ed al fine anche dell'attribuzione dei seggi per le varie categorie, i seggi vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza da tutti ottenuti, indipendentemente dalla loro appartenenza a categoria, e, in caso di parità, secondo l'ordine di iscrizione nella lista.

A tal fine, si comincia ad attribuire un seggio per ciascuna lista, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali di lista (e, in caso di parità, secondo l'ordine di presentazione di ciascuna lista) e poi si ripete l'ope-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo dei senatori Viviani e Coppola*)

razione fino all'esaurimento dei seggi da attribuire, escludendo, di volta in volta, le liste che non abbiano più diritto a seggi. Quando, nel corso di tali operazioni, risultino già attribuiti tutti i seggi di una categoria, si passa al candidato più votato delle altre categorie, e così via, fino all'esaurimento dei seggi.

Esaurite tali operazioni, l'ufficio elettorale centrale proclama i risultati e trasmette tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura ».

Art. 5.

(*Reclami*)

All'articolo 29 della legge 24 marzo 1958, n. 195, viene aggiunto il seguente terzo comma:

« Le deliberazioni del Consiglio superiore non sono soggette all'impugnazione prevista dal secondo comma dell'articolo 17 ».

Art. 6.

(*Sostituzione dei componenti  
eletti dai magistrati*)

L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I magistrati, che per il numero di preferenze ottenute nell'ambito di ciascuna lista seguono gli eletti al Consiglio superiore nella rispettiva categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilità ovvero per qualsiasi altra ragione prima della scadenza del Consiglio.

Qualora, per difetto di candidati non eletti, la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti della medesima categoria nella lista che abbia riportato la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presenta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Soppresso.**

Art. 5.

(*Sostituzione dei componenti  
eletti dai magistrati*)

*Identico.*

(Segue: *Testo dei senatori Viviani e Coppola*)

zione; se in detta lista non vi siano candidati non eletti della medesima categoria, si passa alla lista successiva; la sostituzione avviene secondo il criterio di cui al quarto comma dell'articolo 27.

Le sostituzioni successive alla prima avvengono con lo stesso sistema, mediante il primo dei non eletti della medesima categoria, appartenente alla lista che segue, nell'ordine decrescente, quella che abbia già fornito il primo sostituto, e così via.

Qualora neppure in tal modo la sostituzione sia possibile, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire; le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27, con liste concorrenti, ciascuna delle quali non può contenere un numero di candidati superiore al doppio di quello dei sostituti da eleggere per ciascuna categoria; qualora il numero dei candidati da eleggere sia dispari, le preferenze non possono superare, per ciascuna categoria, la metà, arrotondata per eccesso, del numero suddetto.

Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore ».

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al Consiglio in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per il quale le sostituzioni avvengono con la normativa precedente.

Art. 7.

*(Disposizioni di attuazione)*

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà ad emanare le disposizioni di attuazione, ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

*(Disposizioni di attuazione)*

*Identico.*